



**INCONTRO SEMINARIALE**  
*martedì 6 ottobre 2015*  
**SINTONIE e CAMMINO**

**COME SI E' EVOLUTA E COME SI EVOLVERA' LA  
FAMIGLIA: UN INDISPENSABILE SGUARDO  
SOCIOLOGICO ANCHE ALLA LUCE DELLE  
RIFORME DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DAL 1970**

**GIULIA FACCHINI  
E  
GIULIA BARBARA PROVINCIALI**



**1970- 1975**

- Approvazione legge divorzio e referendum
- Approvazione riforma del diritto di famiglia
- Le due riforme si intrecciano
  
- Fine della famiglia istituzione inizio di un patto tra adulti con pari dignità.

## Prima della riforma:

- Adulterio moglie = reato
- Potestà sulla moglie da parte del marito che poteva fissare in via esclusiva gli indirizzi della famiglia.
- Doveri del marito di mantenere la moglie qualunque fosse la sua condizione economica (e di amministrarne la dote)
- Potestà parentale in capo al solo marito

## Prospettiva delle riforme

Abbandonare una concezione arcaica di una famiglia ordinata gerarchicamente per avviarsi, in conformità al dettato costituzionale (Art. 3) verso un arricchimento effettivo della comunità familiare, non più vincolata da privilegi interni e garantita da tutele esterne, ma **impegnata in un quotidiano sforzo di costruzione e superamento dei contrasti: una comunità in cui le ragioni della convivenza si confermano ogni giorno oltre i limiti formali.**

Stefano Rodotà in *Divorzio e famiglia moderna* in “Il divorzio in Italia”, La Nuova Italia, collana Nostro tempo, giugno 1969.

## 1975


La riforma imposta i rapporti tra i coniugi e con i figli in un regime di assoluta parità.

**Ma poi vedremo con la professoressa Belloni quanto in concreto in Italia siamo lontani da una vera parità**

## Statistiche divorzi dall'entrata in vigore della legge del 1970

- **QUOTE MINIME NEL POST REFERENDUM DIVORZIO**
- **UN MILIONE NEL 1991,**
- **UN MILIONE E 800 MILA NEL 2001**
- **3 MILIONI E 200 MILA NEL 2011.**

Nei soli dieci anni tra il 2001 e il 2011 divorziati e separati **sono aumentati di un milione e 400 mila.**



**Sintonie**  
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI  
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

**PIEMONTE (13% DI GIUDIZIALI A FINE PROCEDIMENTO)**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>numero di separazioni concesse</b>	<b>7.391</b>	<b>7.803</b>	<b>7.734</b>	<b>7.397</b>	<b>7.172</b>	<b>6.864</b>
<b>numero di separazioni esaurite con rito consensuale</b>	<b>6.729</b>	<b>7.054</b>	<b>6.793</b>	<b>6.541</b>	<b>6.220</b>	<b>5.965</b>
<b>numero di separazioni concesse rispetto ai coniugati (valori per centomila)</b>	<b>328,9</b>	<b>345,9</b>	<b>343,5</b>	<b>330,4</b>	<b>326,8</b>	<b>318,5</b>
<b>separazioni esaurite con rito consensuale (valori percentuali)</b>	<b>91</b>	<b>90,4</b>	<b>87,8</b>	<b>88,4</b>	<b>86,7</b>	<b>86,9</b>
<b>separazioni con assegno al coniuge (valori percentuali)</b>	<b>19,9</b>	<b>15,6</b>	<b>15,7</b>	<b>16,3</b>	<b>12,4</b>	<b>15,3</b>
<b>separazioni con assegno ai figli corrisposto dal padre (valori percentuali)</b>	<b>93,6</b>	<b>95,9</b>	<b>92,9</b>	<b>93,5</b>	<b>96,4</b>	<b>95,8</b>



**OGGI SI PARLA DI FAMIGLIE  
E NON PIU' DI FAMIGLIA  
PERCHE' TANTI E MOLTO DIVERSI TRA DI LORO  
SONO I MODELLI FAMILIARI**

**VEDIAMONE VELOCEMENTE QUALCUNO**



**I NUOVI MODELLI FAMILIARI**

**FAMIGLIE MONOGENITORIALI:**  
nell'85% dei casi sono di tipo materno e sono rappresentate prevalentemente da giovani donne costrette ad affrontare da sole la gravidanza ed una maternità a volte non volute a volte invece auspiccate proprio come maternità single .

In percentuale minore, sono rappresentate da quelle donne indipendenti economicamente che decidono di affrontare la gravidanza sole, per sentirsi pienamente realizzate su di un piano esistenziale e affettivo.




## I NUOVI MODELLI FAMILIARI

### FAMIGLIE UNIPERSONALI (i cosiddetti *singles*):

già nel 1991, in Europa, tale tipo di struttura familiare rappresentava circa il 27 % di tutti i nuclei familiari, anche in questo caso con forti differenze territoriali (si passa da oltre il 30 % in Danimarca, per esempio, a meno del 15 % in Spagna).




## I NUOVI MODELLI FAMILIARI

### FAMIGLIE RICOSTITUITE:

in aumento esponenziale, sono conseguenza diretta dell'aumento del numero delle separazioni o dei divorzi. Rappresentano quel modello familiare che si delinea con le seconde nozze di almeno uno dei due coniugi e sono un fenomeno di *difficile* "istituzionalizzazione". Nella letteratura anglosassone, esse vengono definite ***blend families***, per alludere, chiaramente, al concetto di (armonica) mescolanza: è noto, infatti, come la famiglia ricostituita rappresenti una aggregazione sociale dai confini incerti, che pone in discussione i concetti di parentela e di genitorialità sociale e biologica e le relative attribuzioni di diritti e di doveri.

## I NUOVI MODELLI FAMILIARI

### COPPIE LAT (*Living Apart Together*):

coppie legate da una relazione, che decidono di avere case separate, piuttosto che una residenza comune.

Ci sono tre argomentazioni principali nella decisione dei partner di tenere separate le residenze domestiche.

La maggior parte sono le **coppie “felicitemente a parte”**, poi vi sono le **coppie “scontente a parte”** (per impegni di lavoro, responsabilità familiari, obblighi di legge o di residenza, o per altri motivi) e le **coppie “indecise a parte”** (che non hanno particolari motivi per muoversi verso la convivenza in tempi brevi).

## I NUOVI MODELLI FAMILIARI

### UNIONE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO:

Si tratta spesso di legami familiari di fatto, ma anche uniti dal vincolo matrimoniale, caratterizzati da vincoli di natura affettiva, in cui fanno da **indicatori giuridici**:

- il tempo vissuto insieme dalla coppia;
- la natura e la qualità della relazione;
- in presenza di figli minori,*
- il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino;
- la percezione che il bambino ha dell'adulto.

In considerazione di questi indicatori, la Corte EDU è giunta a statuire che, nonostante l'assenza di un rapporto giuridico di parentela, esso possa rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU.




**DALLA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO**

**ALLA FAMIGLIA FONDATA SULLA FILIAZIONE**

**COSA ACCOMUNA QUESTI MODELLI FAMILIARI COSI' DIVERSIFICATI TRA LORO?**

**IL CRITERIO *OF BEST INTEREST OR THE CHILD***




**LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO**  
**(Convenzione di New York del 20 novembre 1989)**

Il Preambolo riconosce che il fanciullo *“ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione”*.

Tutta la Convenzione permette di osservare la *realtà sostanziale* dal punto di vista del bambino, partendo comunque dall’assunto indicato nell'**articolo 3**, comma I, laddove l’interesse del minore viene visto come *considerazione preminente*.

## ARTICOLO 9

Riconosce l'importanza della bigenitorialità, anche in caso di separazione necessaria nell'interesse preminente del fanciullo, in quanto *“gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”*.

## ARTICOLO 12

**Viene riconosciuto al fanciullo capace di discernimento *“il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”*.**

**A tal fine, viene riconosciuta al bambino la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda.**

## LA CARTA DI NIZZA DICEMBRE 2000

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata nel dicembre 2000, riconosce al bambino i diritti cristallizzati nell'**articolo 24**:

***“1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”.***

## LA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

Adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996 ed è stata ratificata anche dall'Italia con legge n. 77 del 2003.

Permette di *vedere il processo dal punto di vista del bambino*, anche attraverso una certa flessibilità degli istituti in esso previsti. La *ratio* di questa norma sta nel **Preambolo e risiede specificamente nella convinzione “che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano”.**




**LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**  
firmata a Roma il 4 Novembre 1950 ed entrata in vigore il  
successivo 3 Settembre 1953.

La Convenzione nasceva per dare effettività ed efficacia ad alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed istituiva, al contempo, un organo giuridico sovranazionale che si pronunciasse contro gli Stati che non adempivano ai propri obblighi: tale è la Corte europea dei Diritti Umani, che ha sede a Strasburgo, in seno al Consiglio d'Europa.




Il concetto di superiore interesse del minore è estraneo all'esperienza normativa della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che all'articolo 8, nel garantire ad ogni individuo il "rispetto della propria vita privata e familiare", non ne fa alcun cenno.

Tuttavia, tale lacuna è stata via via colmata dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha lodevolmente recuperato il principio in questione, facendo diretto riferimento agli strumenti internazionali di protezione dell'infanzia che al loro interno contengono un esplicito riferimento al concetto di interesse superiore del minore.

Nell'ambito dell'applicazione della legislazione europea, tale criterio deve in ogni caso rapportarsi alle interpretazioni teleologicamente orientate dell'articolo 8 della CEDU.




**LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**  
 La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, meglio nota come “Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”, è stata firmata a Roma il 4 Novembre 1950 ed è entrata in vigore il successivo 3 Settembre 1953.

La Convenzione nasceva per dare effettività ed efficacia ad alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed istituiva, al contempo, un organo giuridico sovranazionale che si pronunciasse contro gli Stati che non adempivano ai propri obblighi: tale è la Corte europea dei Diritti Umani, che ha sede a Strasburgo, in seno al Consiglio d'Europa.




Il concetto di superiore interesse del minore è estraneo all'esperienza normativa della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che all'articolo 8, nel garantire ad ogni individuo il “rispetto della propria vita privata e familiare”, non ne fa alcun cenno.

Tuttavia, tale lacuna è stata via via colmata dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha lodevolmente recuperato il principio in questione, facendo diretto riferimento agli strumenti internazionali di protezione dell'infanzia che al loro interno contengono un esplicito riferimento al concetto di interesse superiore del minore.

Nell'ambito dell'applicazione della legislazione europea, tale criterio deve in ogni caso rapportarsi alle interpretazioni teleologicamente orientate dell'articolo 8 della CEDU.



## L'ITALIA SI ADEGUA ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- **LEGGE 54 DEL 2006 AFFIDO  
CONDIVISO**
- **LEGGE 21 del 2012 PARIFICAZIONE  
FIGLI LEGITTIMI E NATURALI**